



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

SEPARAZIONE E DIVORZIO

La guida dopo la riforma

Il rito unificato, le scelte, i figli, il patrimonio

Avv. Gianluca Giammatteo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE — FORO DI ISERNIA

www.giammatteo.it

Separazione e divorzio. La guida dopo la riforma

Il rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie: procedimento, figli, profili economici.

Autore: Avv. Gianluca Giammatteo, del Foro di Isernia, Patrocinante in Cassazione.

Edizione a cura dello Studio Legale Giammatteo — Via Nicandro Iosso n. 6, 86079 Venafro (IS).

Testo aggiornato al mese di luglio 2026.

L'opera ha finalità informativa e formativa. Non costituisce parere legale, non instaura alcun rapporto professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto. I riferimenti normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata e vanno verificati prima di ogni utilizzo in atti giudiziari: si rinvia alla nota sulle fonti posta in chiusura.

© Studio Legale Giammatteo. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta.

Indice

Presentazione	5
-------------------------	---

PARTE PRIMA — Il quadro dopo la riforma	7
--	----------

I. Che cosa è cambiato	8
II. Come si svolge il processo	10
III. Il giudice competente	12
IV. Le strade alternative al tribunale	13

PARTE SECONDA — Le scelte	15
----------------------------------	-----------

V. Consensuale o giudiziale	16
VI. Il ricorso	18
VII. La prima udienza e i provvedimenti provvisori	19
VIII. Il piano genitoriale	20
IX. Chiedere insieme separazione e divorzio	22
X. L'addebito	23

PARTE TERZA — I contenuti	24
----------------------------------	-----------

XI. Affidamento e collocazione	25
XII. I tempi di frequentazione	26
XIII. Il mantenimento dei figli	27
XIV. La casa familiare	29
XV. L'assegno per il coniuge	31
XVI. I rapporti patrimoniali	33
XVII. Profili fiscali essenziali	35

PARTE QUARTA — Tutele e dopo	36
-------------------------------------	-----------

XVIII. Violenza domestica e situazioni di fragilità	37
XIX. I figli nel processo	38

XX. Quando l'altro non rispetta	39
XXI. Modificare le condizioni	40
XXII. Indicazioni pratiche e conclusioni	41
L'autore	43
Nota e avvertenze	45

Presentazione

Chi entra in studio per una separazione porta con sé, quasi sempre, due domande che non riguardano il diritto: quanto durerà e quanto costerà. E ne porta una terza, che raramente formula per prima ma che pesa più delle altre: che cosa accadrà ai figli.

A queste domande la riforma del processo civile ha dato risposte parziali. Ha unificato riti che prima erano separati, ha imposto che il primo atto contenga tutto ciò che serve a decidere, ha reso possibile chiedere in un unico procedimento la separazione e il divorzio, ha messo al centro un documento nuovo, il piano genitoriale, che costringe i genitori a descrivere in concreto come intendono organizzare la vita quotidiana dei figli. Ha, in altre parole, spostato il peso del procedimento dalla fase processuale a quella preparatoria.

È una novità che va compresa nelle sue implicazioni pratiche. Prima si poteva depositare un ricorso essenziale e costruire la causa in corso d'opera; oggi ciò che non viene allegato e documentato nel primo atto rischia di non poter più essere introdotto. Il tempo e la cura investiti prima del deposito determinano l'esito assai più di quanto accada in udienza.

Questa guida descrive il percorso nella sua conformazione attuale. La prima parte spiega che cosa è cambiato e come si svolge oggi il processo. La seconda accompagna le scelte iniziali: la via consensuale o quella contenziosa, il contenuto del ricorso, la prima udienza, il piano genitoriale, la possibilità di cumulare separazione e divorzio. La terza affronta i contenuti sui quali si decide o ci si accorda: affidamento, tempi di frequentazione, mantenimento, casa familiare, assegno per il coniuge, rapporti patrimoniali e profili fiscali. La quarta riguarda le situazioni di fragilità, l'ascolto dei figli, l'esecuzione dei provvedimenti e la loro modifica.

Il testo è scritto in forma discorsiva e non contiene citazioni di articoli né di decisioni. La ragione è pratica: la materia è stata ritoccata più volte, parte della riforma non è ancora entrata in vigore e gli orientamenti applicativi variano sensibilmente da tribunale a tribunale. Chi debba redigere un atto troverà qui l'inquadramento, non la citazione.

Un'ultima considerazione. In nessun altro settore come in questo il risultato migliore coincide con quello meno spettacolare. L'accordo raggiunto in tre mesi, anche se meno favorevole sulla carta di quello che si potrebbe ottenere in tre anni di causa, è quasi sempre la soluzione preferibile: costa meno, consuma meno, e soprat-

tutto lascia ai figli due genitori ancora capaci di parlarsi. Chi assiste una parte in questa materia rende il servizio migliore quando sa distinguere il conflitto necessario da quello inutile.

Avv. Gianluca Giammatteo Patrocinante in Cassazione

PARTE PRIMA

Il quadro dopo la riforma



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

Che cosa è cambiato

UN RITO SOLO

Fino al 2023 la crisi coniugale attraversava riti diversi: uno per la separazione, uno per il divorzio, altri ancora per i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio e per la responsabilità genitoriale. Le regole processuali differivano, le competenze erano ripartite tra organi diversi, gli atti seguivano forme non omogenee.

La riforma del processo civile ha introdotto un rito unificato per tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Si applica alla separazione consensuale e a quella giudiziale, al divorzio congiunto e a quello contenzioso, ai procedimenti sull'affidamento dei figli di genitori non coniugati, alla modifica delle condizioni.

Il nuovo assetto si applica ai procedimenti introdotti a partire dal marzo del 2023. È stato successivamente integrato da un decreto correttivo, che ha chiarito l'ambito di applicazione e migliorato il coordinamento tra le diverse disposizioni.

LE CINQUE NOVITÀ CHE SI AVVERTONO DI PIÙ

La prima riguarda l'atto introduttivo. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, e va corredato della documentazione reddituale e patrimoniale. Non è più ammessa la costruzione progressiva della causa: ciò che non viene dedotto nei termini stabiliti si perde.

La seconda riguarda la scomparsa dei provvedimenti presidenziali. Non vi è più la distinzione tra una prima fase davanti al presidente e una fase istruttoria davanti al giudice designato: il procedimento si svolge davanti a un unico giudice, che adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti.

La terza è il piano genitoriale, documento che i genitori devono depositare e che descrive in concreto l'organizzazione della vita dei figli: scuola, attività, cure mediche, vacanze, rapporti con i nonni.

La quarta è il rafforzamento della posizione del minore, con l'ampliamento dei casi di nomina del curatore speciale e la disciplina dettagliata dell'ascolto.

La quinta è la possibilità, nel procedimento su domanda congiunta, di chiedere con un unico ricorso sia la separazione sia il divorzio, evitando il doppio procedimento.

CHE COSA NON È CAMBIATO

Conviene sgombrare il campo da un equivoco diffuso. La riforma ha modificato il processo, non il diritto sostanziale. I presupposti della separazione e del divorzio, i criteri dell'affidamento, la disciplina del mantenimento e dell'assegnazione della casa familiare, i termini per accedere al divorzio restano quelli precedenti.

Chi si aspetta che le nuove regole processuali producano un risultato diverso su questi punti resterà deluso: producono, se tutto funziona, un risultato più rapido.

Come si svolge il processo

L'AVVIO

Il procedimento si introduce con ricorso, depositato presso il tribunale competente. Nel procedimento su domanda congiunta il ricorso è sottoscritto da entrambi i coniugi, a conferma dell'accordo raggiunto; nel procedimento contenzioso è proposto da una parte e notificato all'altra.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e assegna i termini per la costituzione del convenuto e per lo scambio delle memorie preliminari.

I TERMINI CHE NON AMMETTONO RITARDO

La parte convenuta deve costituirsi entro il termine indicato nel decreto, depositando una comparsa che contenga le proprie difese, le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio, i mezzi di prova e i documenti.

Il punto merita enfasi perché è la fonte più frequente di danno irreparabile: le decadenze operano. La domanda riconvenzionale non proposta nel termine non può essere proposta dopo; l'eccezione non sollevata si perde; il documento non depositato non entra nel processo se non nei casi limitati in cui la legge lo consente.

Chi riceve la notifica di un ricorso in materia di famiglia non ha tempo da perdere: il primo appuntamento con il difensore va fissato immediatamente, non alla vigilia della scadenza.

LA PRIMA UDIENZA

All'udienza le parti compaiono personalmente. Il giudice tenta la conciliazione e, se essa non riesce, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e delle parti: collocazione dei figli, tempi di frequentazione, contributo al mantenimento, assegnazione della casa familiare.

Sono provvedimenti destinati a durare per l'intera durata del giudizio, e nella pratica finiscono spesso per orientarne l'esito, perché consolidano una situazione di fatto che il giudice sarà poi restio a modificare. Presentarsi impreparati alla prima

udienza è, in questa materia, un errore dalle conseguenze durevoli.

Contro l'ordinanza è ammesso reclamo, nei termini e nelle forme previste.

L'ISTRUTTORIA E LA DECISIONE

Segue, se necessaria, la fase istruttoria: testimonianze, produzioni documentali, indagini sulle condizioni economiche affidate alla polizia tributaria, consulenze tecniche sulle capacità genitoriali quando la conflittualità o le allegazioni delle parti lo richiedano.

La causa si chiude con sentenza. Nei procedimenti su domanda congiunta, invece, il tribunale verifica la conformità dell'accordo all'interesse dei figli e provvede senza istruttoria, in tempi sensibilmente più contenuti.

Il giudice competente

OGGI

La competenza appartiene al tribunale del luogo di residenza o domicilio della parte convenuta, con i criteri specifici che la legge detta per i procedimenti relativi ai minori, dove rileva la residenza abituale del figlio.

I procedimenti si svolgono in larga parte davanti al tribunale in composizione monocratica, mentre restano riservate al collegio determinate decisioni.

La ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni resta, allo stato, quella tradizionale, con le complicazioni note a chi frequenta la materia.

IL TRIBUNALE CHE VERRÀ

La riforma prevede l'istituzione di un tribunale unico e specializzato per le persone, per i minorenni e per le famiglie, articolato in sezioni distrettuali presso le sedi di corte d'appello e in sezioni circondariali presso i tribunali ordinari, destinato ad assorbire le competenze oggi ripartite.

L'entrata in funzione di questa parte della riforma è stata però rinviata più volte. Il termine, originariamente fissato per l'ottobre del 2024, è stato differito a più riprese e, alla data di redazione di questo volume, è collocato nell'ottobre del 2026, con la prospettiva dichiarata di una revisione complessiva del progetto, che potrebbe condurre a mantenere l'attuale ripartizione con l'introduzione di sezioni specializzate.

Ne discende un'indicazione di prudenza: chi legga queste pagine deve verificare quale sia lo stato della questione al momento in cui se ne serve, poiché si tratta del punto più instabile dell'intera riforma.

Le strade alternative al tribunale

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

I coniugi che abbiano raggiunto o intendano raggiungere un accordo possono percorrere la strada della negoziazione assistita dagli avvocati, che conduce a una convenzione avente gli effetti dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni.

La procedura richiede l'assistenza di un avvocato per ciascuna parte. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap grave o incapaci, l'accordo è trasmesso al pubblico ministero, che lo autorizza se non contrasta con il loro interesse; in assenza di tali figli, il pubblico ministero si limita a un nulla osta.

È la via preferibile quando l'accordo esiste ed è stabile: costa meno del procedimento giudiziale, si conclude in tempi brevi, e consente di regolare anche assetti patrimoniali complessi.

L'ACCORDO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Esiste una via ancora più semplice, che si conclude davanti all'ufficiale di stato civile del comune. È però soggetta a due limiti stringenti: non è praticabile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti, e l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Il secondo limite è quello che nella pratica esclude la maggior parte delle situazioni: se le parti devono regolare l'attribuzione di un immobile, di quote societarie o di somme rilevanti, la strada non è percorribile.

COME SI SCEGLIE

Il criterio è la stabilità dell'accordo e la complessità del patrimonio.

Dove l'intesa è solida e non vi sono figli né trasferimenti, l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile è la soluzione più rapida ed economica. Dove l'intesa esiste ma vi sono figli o assetti patrimoniali da regolare, la negoziazione assistita è la

via naturale. Dove l'intesa manca, o è apparente, il ricorso al tribunale non è una sconfitta ma la sede propria: gli accordi raggiunti sotto pressione, per stanchezza o per evitare il conflitto, tendono a essere disattesi entro pochi mesi, e il contenzioso che ne segue è più costoso di quello che si è voluto evitare.

PARTE SECONDA

Le scelte



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

Consensuale o giudiziale

LA DIFFERENZA SOSTANZIALE

Nella separazione consensuale i coniugi presentano al tribunale un accordo già formato, che disciplina i rapporti personali ed economici; il tribunale ne verifica la conformità all'interesse dei figli e lo recepisce. Nella separazione giudiziale l'accordo manca, e le condizioni sono stabilite dal giudice all'esito dell'istruttoria.

La differenza non riguarda soltanto i tempi e i costi, che pure sono incomparabili. Riguarda il controllo sul risultato: chi si accorda decide, chi va in causa affida la decisione a un terzo, con l'incertezza che ne consegue.

QUANDO LA VIA CONSENSUALE NON È PRATICABILE

Vi sono situazioni nelle quali l'accordo non va perseguito.

La prima è quella in cui non si dispone di informazioni attendibili sul patrimonio dell'altro coniuge. Accordarsi al buio su un mantenimento significa rinunciare a ciò che non si sa di poter chiedere. In questi casi il procedimento giudiziale, con i poteri di indagine che consente, è la sede corretta.

La seconda è quella dei rapporti segnati da violenza, sopraffazione o timore. L'accordo raggiunto in una relazione squilibrata non è un accordo: è una resa, che si riproporrà in forma peggiore poco dopo.

La terza è quella in cui la controparte ha già dimostrato di non rispettare gli impegni. Un accordo con chi è inadempiente per abitudine produce soltanto un titolo da eseguire.

LA VIA INTERMEDIA

Nella pratica la maggior parte dei procedimenti nasce contenzioso e si chiude con un accordo. È un esito fisiologico e non un fallimento: l'avvio del giudizio produce informazioni, chiarisce le rispettive posizioni e induce a valutazioni più realistiche.

Il difensore utile è quello che tiene aperta questa possibilità per tutta la durata del procedimento, e che sa riconoscere il momento in cui l'accordo diventa possibile. Il

difensore che alimenta il conflitto per convinzione o per interesse produce un danno al cliente che eccede di gran lunga il beneficio economico che ne ricava.

Il ricorso

IL CONTENUTO NECESSARIO

Il ricorso deve indicare il tribunale, le parti, l'oggetto della domanda e le conclusioni; deve esporre in modo chiaro i fatti e gli elementi di diritto che fondano la domanda; deve indicare specificamente i mezzi di prova e i documenti che si offrono in comunicazione.

Deve inoltre contenere l'indicazione della situazione patrimoniale e reddituale, corredata dalla documentazione: dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, documentazione dei rapporti bancari, visure immobiliari, documentazione relativa a partecipazioni societarie e ad altri cespiti.

Quando vi siano figli minori, va allegato il piano genitoriale.

PERCHÉ LA COMPLETEZZA È DECISIVA

L'incompletezza produce due conseguenze, entrambe gravi.

La prima è processuale: le decadenze operano, e ciò che non è stato dedotto nei termini non entra più nel processo.

La seconda è di merito, e viene sottovalutata. Il giudice si forma un'opinione sulla vicenda leggendo gli atti introduttivi. Una ricostruzione ordinata, documentata e priva di enfasi produce credibilità; un atto generico, aggressivo e privo di riscontri produce l'effetto opposto, e quell'effetto accompagna la parte per l'intero procedimento.

UN AVVERTIMENTO SUL TONO

La tentazione di trasferire nell'atto il rancore accumulato è comprensibile e va resistita. Le accuse non documentate non giovano: espongono al rischio di contestazioni, irrigidiscono la controparte, rendono più difficile l'accordo e, quando riguardano la condotta genitoriale, possono ritorcersi contro chi le formula.

Ciò che rileva va allegato con precisione e provato. Ciò che non è provabile è meglio tacerlo.

La prima udienza e i provvedimenti provvisori

CHE COSA ACCADE

Le parti compaiono personalmente davanti al giudice, che tenta la conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il giudice adotta i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene necessari nell'interesse dei figli e delle parti.

Questi provvedimenti disciplinano, di regola, la collocazione dei figli, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, il contributo al mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e, ove ne ricorrano i presupposti, l'assegno per il coniuge.

PERCHÉ CONTANO PIÙ DI QUANTO SEMBRI

I provvedimenti provvisori sono destinati a governare la vita delle parti per l'intera durata del giudizio, che nei casi contenziosi si misura in anni.

Vi è però un effetto ulteriore, meno evidente e più incisivo: il consolidamento della situazione di fatto. Un assetto che funziona da due anni difficilmente viene ribaltato nella decisione finale, perché la stabilità è essa stessa un valore per i figli. Chi ottiene un provvedimento provvisorio favorevole ha, di fatto, già orientato l'esito.

Ne discende un'indicazione che vale più di molte altre: la preparazione va concentrata sulla prima udienza, non sulla fase conclusiva.

IL RECLAMO

L'ordinanza che contiene i provvedimenti temporanei è reclamabile. Il termine è breve e decorre dalla comunicazione o dalla notificazione.

La valutazione sull'opportunità del reclamo va compiuta rapidamente e con freddezza: il reclamo proposto per insoddisfazione, in assenza di argomenti nuovi, consuma risorse e credibilità.

Il piano genitoriale

UN DOCUMENTO NUOVO

Il piano genitoriale è l'elemento più innovativo introdotto dalla riforma nella materia dei figli. Si tratta di un documento che ciascun genitore deposita e nel quale descrive l'organizzazione concreta della vita del figlio.

Vi rientrano gli impegni scolastici e i criteri delle scelte educative, le attività extrascolastiche e sportive, le cure mediche ordinarie e straordinarie, la distribuzione dei tempi nella settimana e nei periodi di vacanza, le modalità di comunicazione tra i genitori e con il figlio, i rapporti con i nonni e con la famiglia allargata, la gestione degli spostamenti.

A CHE COSA SERVE DAVVERO

La funzione dichiarata è informativa: consentire al giudice di conoscere l'organizzazione esistente e quella proposta.

La funzione effettiva è un'altra, e chi redige il documento farebbe bene a coglierla. Il piano costringe il genitore a passare dalle affermazioni di principio alla descrizione di ciò che accade in concreto: chi accompagna a scuola, chi porta agli allenamenti, chi resta a casa quando il bambino ha la febbre, chi conosce il nome dell'insegnante.

È in questa concretezza che si misura la reale partecipazione alla vita del figlio, e da essa il giudice trae elementi di valutazione assai più affidabili delle dichiarazioni contenute negli atti.

COME SI REDIGE

Il piano va scritto in forma descrittiva e verificabile, evitando tanto la genericità quanto il dettaglio ossessivo, che segnala conflitto anziché organizzazione.

Va costruito sulla situazione reale del figlio e non su quella che il genitore desidererebbe: proporre un assetto radicalmente diverso da quello in essere, senza spiegarne la ragione nell'interesse del minore, è controproducente.

Va infine mantenuto praticabile. Un piano che il proponente non sarà in grado di rispettare, per ragioni di lavoro o di distanza, produce inadempimenti che gli verranno addebitati.

Chiedere insieme separazione e divorzio

LA POSSIBILITÀ

Nel procedimento su domanda congiunta è possibile chiedere con un unico ricorso sia la separazione sia il divorzio. Il tribunale pronuncia la separazione e, decorso il termine di legge, dichiara lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

È la novità che più incide sui tempi complessivi, perché evita di dover instaurare un secondo procedimento a distanza di mesi, con nuovi costi, nuovi termini e nuova attesa.

I TERMINI

L'accesso al divorzio presuppone che la separazione si sia protratta ininterrottamente per il periodo stabilito dalla legge: sei mesi nel caso di separazione consensuale, dodici mesi nel caso di separazione giudiziale, computati dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice.

Nel ricorso cumulato la separazione è dichiarata subito e il divorzio interviene alla maturazione del termine, con una verifica sul persistere delle condizioni.

QUANDO CONVIENE E QUANDO NO

Conviene quando l'accordo è completo, stabile e comprende già la regolazione dei rapporti che si porranno dopo il divorzio.

Non conviene quando la situazione economica di una delle parti è in evoluzione, o quando l'assetto relativo ai figli è ancora provvisorio: cristallizzare condizioni destinate a mutare significa dover poi affrontare un procedimento di modifica, con costi superiori a quelli risparmiati.

Nel procedimento contenzioso la questione del cumulo è più delicata e le soluzioni applicative non sono uniformi: è materia da verificare presso il tribunale competente prima di impostare l'atto.

L'addebito

CHE COS'È

L'addebito è la dichiarazione, contenuta nella sentenza di separazione, che la crisi è dipesa dal comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.

Non è una condanna né una sanzione economica in senso proprio. Produce due effetti: la perdita del diritto all'assegno di mantenimento per il coniuge cui è addebitata la separazione, e la perdita dei diritti successori nei confronti dell'altro.

CHE COSA RICHIEDE

La domanda non si fonda sulla semplice violazione di un dovere coniugale. Occorre dimostrare che quella violazione ha causato l'intollerabilità della convivenza, e dunque che la crisi non era già in atto quando la condotta si è verificata.

È il punto sul quale la maggior parte delle domande di addebito si arena: la relazione extraconiugale intervenuta quando il matrimonio era già esaurito non fonda l'addebito, perché manca il nesso causale.

UNA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

Va detto con franchezza al cliente che la domanda di addebito ha, nella grande maggioranza dei casi, un rendimento sfavorevole.

Comporta un'istruttoria sui fatti della vita coniugale, con testimonianze di familiari e conoscenti, che allunga i tempi e inasprisce il conflitto proprio quando occorrerebbe ridurlo. Produce un beneficio economico solo se l'altro coniuge avrebbe avuto diritto a un assegno, il che non sempre accade. E incide sul clima nel quale si dovranno gestire i rapporti con i figli per gli anni successivi.

Vi sono situazioni in cui la domanda è fondata e va proposta. Ma va proposta dopo una valutazione economica e non per esigenza di riconoscimento morale, che il processo non è in grado di soddisfare.

PARTE TERZA

I contenuti



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

Affidamento e collocazione

DUE CONCETTI DISTINTI

L'affidamento riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale, cioè il potere di assumere le decisioni relative al figlio. La collocazione riguarda il luogo in cui il figlio ha la residenza abituale.

La confusione tra i due concetti è la più frequente nei colloqui: molti genitori chiedono l'affidamento esclusivo intendendo in realtà la collocazione, e viceversa.

LA REGOLA E L'ECCEZIONE

La regola è l'affidamento condiviso: entrambi i genitori conservano la responsabilità genitoriale e assumono congiuntamente le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. Le decisioni di ordinaria amministrazione sono assunte separatamente da ciascuno nei tempi in cui il figlio si trova presso di lui.

L'affidamento esclusivo è l'eccezione, disposta quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. Non è sufficiente la conflittualità tra i genitori, che da sola non giustifica l'esclusione di uno dei due: occorrono elementi che rivelino l'inidoneità o il disinteresse.

Nella pratica l'affidamento esclusivo viene disposto in presenza di violenza, di condotte gravemente pregiudizievoli, di totale disinteresse protratto, di condizioni personali incompatibili con l'esercizio della funzione.

L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO COSIDDETTO RAFFORZATO

Esiste una figura intermedia, elaborata dalla prassi, in cui l'affidamento è esclusivo ma il genitore non affidatario conserva il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni di maggiore interesse, ovvero in cui l'esclusività riguarda soltanto determinati ambiti, tipicamente quello sanitario o quello scolastico.

È soluzione utile quando la difficoltà non è l'inidoneità di un genitore, ma l'impossibilità di raggiungere decisioni condivise su questioni urgenti.

I tempi di frequentazione

IL CRITERIO

I tempi di permanenza presso ciascun genitore vanno determinati nell'interesse del figlio, tenendo conto della sua età, delle sue abitudini, della distanza tra le abitazioni, degli impegni scolastici e degli orari di lavoro dei genitori.

Non esiste uno schema legale predeterminato. Esistono prassi locali, che variano sensibilmente da tribunale a tribunale, e la conoscenza della prassi del foro competente ha, in questa materia, un valore pratico superiore a quello di molte argomentazioni giuridiche.

LA TENDENZA VERSO I TEMPI EQUIVALENTI

L'orientamento più recente valorizza la permanenza equilibrata presso entrambi i genitori, quando le condizioni concrete lo consentano: vicinanza delle abitazioni, disponibilità effettiva di entrambi, capacità di comunicare sull'essenziale, età del figlio compatibile.

Non si tratta di una divisione aritmetica del tempo, che risponderebbe a un'esigenza dei genitori e non del figlio, ma di un assetto che assicuri a ciascun genitore una partecipazione reale alla vita quotidiana e non soltanto ricreativa.

GLI ASPETTI CHE VENGONO DIMENTICATI

Nella redazione delle condizioni conviene disciplinare espressamente ciò che genera il maggior numero di conflitti successivi: la ripartizione delle festività e dei periodi di vacanza, con criteri di alternanza annuale; le modalità e gli orari degli spostamenti, con indicazione di chi accompagna e chi riprende; i viaggi all'estero e il rilascio dei documenti; la comunicazione telefonica nei periodi di permanenza presso l'altro genitore; le modalità di informazione reciproca sugli aspetti scolastici e sanitari.

Un'ora dedicata a questi dettagli in sede di accordo risparmia anni di ricorsi per modifica.

Il mantenimento dei figli

IL PRINCIPIO

Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il dovere non cessa con la maggiore età: permane fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, e la sua persistenza va valutata in concreto, tenendo conto dell'età, del percorso formativo e dell'impegno effettivo del figlio nella ricerca di un'occupazione.

Il contributo è di regola stabilito in una somma mensile a carico del genitore non collocatario, rivalutata annualmente secondo gli indici ufficiali.

I CRITERI DI QUANTIFICAZIONE

La misura si determina considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.

Nella pratica, il fattore che più incide è la differenza tra i redditi. Alcuni tribunali si avvalgono di tabelle o protocolli locali che forniscono valori di riferimento: conoscerli è utile, ma vanno impiegati come parametro e non come regola, perché non hanno valore vincolante.

LE SPESE STRAORDINARIE

È il terreno di conflitto più frequente in assoluto negli anni successivi alla separazione.

La distinzione tra spese ordinarie, comprese nell'assegno, e spese straordinarie, ripartite tra i genitori nella misura convenuta, va disciplinata con precisione. Molti tribunali hanno adottato protocolli che elencano le voci e distinguono quelle che richiedono il previo accordo da quelle che ne prescindono.

L'indicazione operativa è duplice. In sede di accordo o di conclusioni conviene richiamare espressamente il protocollo in uso presso il tribunale, ovvero elencare le

voci, evitando formule generiche. E conviene stabilire un meccanismo di comunicazione e di rimborso: termine entro cui la spesa va comunicata, termine entro cui va rimborsata, effetti del silenzio.

L'assenza di queste previsioni genera contenzioso su importi spesso irrisori, con costi che eccedono il valore della lite.

La casa familiare

IL CRITERIO DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione della casa familiare è disposta nell'interesse dei figli e in funzione della loro collocazione: viene assegnata al genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile.

Il presupposto è dunque la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi. In assenza di figli non vi è assegnazione: l'immobile segue le regole ordinarie della proprietà e della comunione.

CHE COSA COMPORTA

L'assegnazione attribuisce un diritto personale di godimento, non un diritto reale. Il genitore assegnatario può abitare l'immobile con i figli; non ne acquista la proprietà e non può disporne.

Il provvedimento è opponibile ai terzi nei limiti stabiliti dalla legge, e la trascrizione ne rafforza l'opponibilità: si tratta di un adempimento che non va omissso, perché in sua assenza l'acquirente dell'immobile può trovarsi in posizione diversa.

QUANDO VIENE MENO

L'assegnazione cessa quando vengono meno i presupposti: raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli, trasferimento della loro residenza altrove, cessazione della convivenza con l'assegnatario.

La legge prevede inoltre che il diritto venga meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti stabilmente l'immobile, ovvero cessi di abitarvi, e in caso di nuova convivenza o di nuove nozze, secondo la disciplina vigente, che va verificata perché è stata oggetto di interventi interpretativi.

Il venir meno dei presupposti non opera automaticamente: occorre un provvedimento, che va richiesto.

L'INCIDENZA SULL'ASSEGNO

L'assegnazione ha un valore economico e incide sulla determinazione del contributo al mantenimento. Il genitore che gode della casa di proprietà dell'altro riceve un'utilità che va considerata nel computo complessivo; il genitore che ne è privato sostiene un costo abitativo che parimenti rileva.

È un profilo da esplicitare nelle conclusioni, perché la sua omissione produce assetti squilibrati.

L'assegno per il coniuge

NELLA SEPARAZIONE

Nella separazione l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che non abbia redditi propri adeguati, sempre che a suo carico non sia stata pronunciata l'addebitabilità.

Il parametro di riferimento è il tenore di vita goduto durante la convivenza, temperato dalla valutazione delle circostanze concrete e delle capacità di ciascuno. La ragione è che il vincolo coniugale, nella separazione, non si è sciolto: permane un dovere di solidarietà.

NEL DIVORZIO

Con il divorzio il quadro muta radicalmente, e questa è la differenza che i clienti faticano maggiormente a comprendere.

L'assegno divorzile non ha la funzione di perpetuare il tenore di vita matrimoniale. Ha una funzione assistenziale, diretta a garantire l'autosufficienza di chi non disponga di mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive; e ha, congiuntamente, una funzione compensativa e perequativa, diretta a riconoscere il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro, e le rinunce compiute nell'interesse della famiglia.

Ne discende che l'elemento decisivo non è il divario reddituale in sé, ma la sua riconducibilità alle scelte compiute durante il matrimonio: chi ha rinunciato a un percorso professionale per occuparsi della famiglia ha titolo a un riconoscimento che chi non vi ha rinunciato non ha.

CHE COSA ALLEGARE E PROVARE

Ne discende un'indicazione operativa precisa. Non basta documentare il reddito dell'altro coniuge: occorre ricostruire la storia del matrimonio sotto il profilo dei contributi e delle rinunce.

La durata del matrimonio, il percorso formativo interrotto, l'attività prestata nell'impresa familiare senza retribuzione, i trasferimenti seguiti per l'attività dell'altro, l'età raggiunta e la conseguente difficoltà di reinserimento lavorativo sono gli elementi che fondano la componente perequativa, e vanno allegati e documentati con la stessa cura riservata ai dati reddituali.

LA CORRESPONSIONE IN UNICA SOLUZIONE

Le parti possono concordare che l'assegno divorzile sia corrisposto in unica soluzione, con effetto liberatorio definitivo, previa valutazione di equità da parte del tribunale.

È soluzione da valutare con attenzione: chiude ogni pretesa futura, il che costituisce un vantaggio per chi corrisponde e un rischio per chi riceve, poiché preclude ogni revisione anche in caso di peggioramento delle proprie condizioni.

I rapporti patrimoniali

LO SCIoglimento DELLA COMUNIONE

La comunione legale tra i coniugi si scioglie con effetto dal momento stabilito dalla legge in relazione al procedimento di separazione. Da quel momento gli acquisti sono personali.

Lo scioglimento non produce la divisione: i beni restano in comunione ordinaria fino a quando le parti non provvedano, consensualmente o in via giudiziale. È un passaggio che molte separazioni consensuali trascurano, lasciando irrisolta una situazione che tornerà a manifestarsi.

Conviene, dove possibile, definire la divisione contestualmente all'accordo di separazione, avvalendosi delle agevolazioni fiscali riconosciute agli atti compiuti in tale sede.

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, spetta una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro, calcolata in relazione agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

È un diritto che matura anche quando l'indennità sia percepita dopo il divorzio, e che va richiesto: non viene riconosciuto d'ufficio.

LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

In caso di morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze ha diritto alla pensione di reversibilità, ovvero a una quota di essa quando concorra con il coniuge superstite.

La ripartizione tiene conto della durata dei rispettivi matrimoni e degli altri elementi che la disciplina e la prassi applicativa considerano rilevanti.

LE ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI IN SEDE DI ACCORDO

Gli accordi di separazione e di divorzio possono contenere trasferimenti immobiliari e altre attribuzioni patrimoniali destinate a definire i rapporti tra i coniugi.

Si tratta di clausole che richiedono redazione accurata, poiché incidono su diritti reali e presentano profili fiscali e di opponibilità che vanno verificati caso per caso. La formulazione approssimativa di queste previsioni è una delle cause più frequenti di contenzioso successivo.

Profili fiscali essenziali

LE TRE REGOLE DI BASE

La prima riguarda l'assegno periodico al coniuge: è deducibile dal reddito di chi lo corrisponde e costituisce reddito imponibile per chi lo percepisce.

La seconda riguarda l'assegno destinato al mantenimento dei figli: non è deducibile per chi lo corrisponde e non costituisce reddito per chi lo riceve. Ne discende un'indicazione redazionale di rilievo pratico: quando l'assegno è unico e indistinto, l'amministrazione tende a negarne la deducibilità per l'intero. Le somme destinate al coniuge e quelle destinate ai figli vanno quindi indicate distintamente.

La terza riguarda la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile, che segue un regime diverso da quello dell'assegno periodico e non gode della deducibilità.

GLI ATTI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione e di divorzio, e quelli che ne costituiscono attuazione, beneficiano di un regime di esenzione fiscale.

L'agevolazione ha un valore economico rilevante, soprattutto quando l'accordo comporti trasferimenti immobiliari, e costituisce una delle ragioni per cui conviene definire in quella sede gli assetti patrimoniali anziché rinviarli.

Trattandosi di materia soggetta a interpretazioni non sempre uniformi, ogni operazione va verificata preventivamente con il consulente fiscale.

PARTE QUARTA

Tutele e dopo



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

Violenza domestica e situazioni di fragilità

UN BINARIO DISTINTO

La riforma ha introdotto disposizioni specifiche per i procedimenti nei quali siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere.

Il presupposto è il riconoscimento di un dato: in queste situazioni le regole ordinarie del processo, costruite sulla parità delle parti, producono un effetto distorsivo. La comparizione congiunta, il confronto diretto, la ricerca dell'accordo diventano strumenti di ulteriore pressione sulla parte più debole.

LE CAUTELE PREVISTE

Il giudice deve procedere con particolare rapidità, acquisire informazioni sugli eventuali procedimenti penali pendenti e sui provvedimenti già adottati, e disporre le misure necessarie a proteggere la parte e i figli.

Vanno evitate la comparizione congiunta delle parti e ogni forma di confronto diretto, e va escluso il ricorso a percorsi di mediazione familiare.

Nella determinazione dei tempi di frequentazione con i figli, la condotta violenta assume rilievo diretto: il diritto del genitore alla relazione con il figlio recede di fronte all'esigenza di protezione, e possono essere disposte modalità protette o sospensioni.

IL COORDINAMENTO CON LA SEDE PENALE

Quando esista un procedimento penale, il coordinamento è essenziale. I provvedimenti adottati in sede penale, gli ordini di protezione, le misure cautelari vanno tempestivamente portati a conoscenza del giudice civile, che ne tiene conto.

Va per contro evitata l'allegazione strumentale di condotte violente in funzione della causa civile: si tratta di una scelta che, ove risulti infondata, produce conseguenze gravi sulla credibilità complessiva della parte e, in casi limite, rilievo penale.

I figli nel processo

L'ASCOLTO

Il minore che abbia compiuto dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti che lo riguardano.

L'ascolto è condotto dal giudice, eventualmente con l'assistenza di un esperto, con modalità che tutelino il minore e senza che esso si traduca in un'interrogazione sulle preferenze. Il minore non è chiamato a scegliere tra i genitori: ciò costituirebbe un carico improprio e dannoso.

Le opinioni espresse sono considerate in relazione all'età e al grado di maturità, e non vincolano il giudice.

IL CURATORE SPECIALE

La riforma ha ampliato le ipotesi in cui è nominato al minore un curatore speciale, che ne assume la rappresentanza quando i genitori si trovino in conflitto di interessi con lui, ovvero quando ricorrano situazioni di pregiudizio.

Si tratta di una figura che opera nell'interesse esclusivo del minore, distinto da quello di ciascun genitore, e la cui presenza modifica sensibilmente la dinamica del procedimento.

CHE COSA NON FARE

Alcune indicazioni vanno date ai genitori con fermezza, perché la loro violazione produce danni che nessun provvedimento ripara.

Il figlio non va informato del contenuto degli atti, né coinvolto nelle valutazioni sulla condotta dell'altro genitore. Non va istruito in vista dell'ascolto. Non va utilizzato come tramite di comunicazioni tra i genitori. Non va reso destinatario di confidenze sulle difficoltà economiche o sentimentali.

Questi comportamenti, oltre a nuocere al figlio, emergono con regolarità nelle valutazioni tecniche e vengono attribuiti a chi li ha tenuti.

Quando l'altro non rispetta

GLI STRUMENTI

L'inadempimento agli obblighi economici consente il ricorso agli strumenti esecutivi ordinari, e in particolare al pignoramento presso terzi nei confronti del datore di lavoro o dell'ente previdenziale.

È inoltre possibile chiedere al giudice che disponga il versamento diretto di una quota delle somme dovute dal terzo obbligato in favore dell'avente diritto, evitando il passaggio attraverso l'inadempiente.

LE MISURE PER GLI INADEMPIMENTI NON ECONOMICI

Per le violazioni degli obblighi relativi ai figli — mancato rispetto dei tempi di frequentazione, ostacolo alla relazione con l'altro genitore, sottrazione del minore agli impegni concordati — il giudice dispone di strumenti specifici.

Può ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento del danno in favore del minore o dell'altro genitore, irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, modificare i provvedimenti in vigore, fino a incidere sull'affidamento nei casi più gravi.

Può inoltre fissare, nei provvedimenti che impongono obblighi di fare o di non fare, una somma dovuta per ogni violazione o per ogni ritardo, che opera come deterrente e come titolo per l'esecuzione.

IL RILIEVO PENALE

L'inadempimento agli obblighi di assistenza familiare può assumere rilievo penale, quando ricorrano i presupposti che la legge stabilisce.

L'iniziativa in sede penale va però valutata con prudenza: produce un inasprimento del conflitto i cui effetti ricadono sui figli, e va riservata alle situazioni di inadempimento sistematico e non alle inadempienze occasionali, per le quali gli strumenti civili sono più efficaci e meno costosi.

Modificare le condizioni

IL PRESUPPOSTO

Le condizioni stabilite in sede di separazione o di divorzio non sono immutabili: possono essere modificate quando sopravvengano giustificati motivi, cioè circostanze nuove che alterino l'assetto sul quale la decisione era stata costruita.

Sono tali la perdita del lavoro, una rilevante variazione del reddito, il trasferimento di residenza, il mutamento delle esigenze dei figli connesso alla crescita, la nascita di nuovi figli, il raggiungimento dell'autosufficienza economica.

CHE COSA NON BASTA

Non basta l'insoddisfazione per l'assetto concordato, né il mutamento di opinione, né la generica affermazione di una difficoltà economica.

La sopravvenienza va documentata e va dimostrato il suo carattere non transitorio: una riduzione temporanea del reddito, destinata a rientrare, non giustifica la modifica.

IL PROCEDIMENTO

La domanda si propone con ricorso nelle forme del rito unificato e segue le regole già descritte, comprese quelle sulla completezza dell'atto introduttivo.

È possibile anche la via consensuale, mediante accordo delle parti recepito dal tribunale ovvero raggiunto in sede di negoziazione assistita: quando l'intesa esiste, è la strada da preferire.

Indicazioni pratiche e conclusioni

OTTO INDICAZIONI CHE VALGONO PIÙ DI MOLTE ARGOMENTAZIONI

La prima riguarda i tempi: chi riceve la notifica di un ricorso in materia di famiglia deve rivolgersi immediatamente a un difensore, perché i termini per costituirsi sono brevi e le decadenze definitive.

La seconda riguarda i documenti: la raccolta della documentazione reddituale e patrimoniale va iniziata prima del deposito, non dopo, e deve comprendere anche ciò che non è favorevole, perché emergerà comunque.

La terza riguarda la prima udienza, che orienta l'esito assai più della fase conclusiva: va preparata con la cura che si riserverebbe alla discussione finale.

La quarta riguarda i figli: qualunque strategia processuale che li coinvolga, direttamente o indirettamente, si ritorce contro chi la adotta.

La quinta riguarda le condizioni economiche: vanno costruite su dati verificabili e su previsioni sostenibili, perché un assetto irrealistico produce inadempimento e nuovo contenzioso entro pochi mesi.

La sesta riguarda i dettagli organizzativi: festività, vacanze, spostamenti, spese straordinarie vanno disciplinati analiticamente, poiché è da lì che nasce la quasi totalità dei conflitti successivi.

La settima riguarda la comunicazione tra le parti: conviene concordare fin da subito un canale scritto e circoscritto agli aspetti pratici, che riduce le occasioni di attrito e produce, incidentalmente, documentazione utile.

L'ottava riguarda le aspettative: nessun provvedimento restituisce ciò che si è perduto, e il processo non è la sede per ottenere riconoscimento morale.

CONCLUSIONE

La riforma ha reso il procedimento più concentrato e ha spostato il peso del lavoro nella fase preparatoria. Chi la affronta con un atto introduttivo completo, una documentazione ordinata e un piano genitoriale realistico si trova in posizione sensibil-

mente migliore di chi conta di costruire la propria posizione in corso di causa.

Resta però un dato che nessuna riforma processuale modifica: nella materia della famiglia il risultato migliore non è quasi mai quello che si ottiene vincendo, ma quello che si costruisce riducendo il conflitto al necessario. È un'affermazione che può apparire di maniera, e non lo è: le posizioni cristallizzate da anni di causa costano più di quanto rendano, e i figli ne portano il peso per un tempo assai più lungo di quello del processo.

L'autore

AVV. GIANLUCA GIAMMATTEO

Gianluca Giammatteo, nato a Venafro (IS) l'8 luglio 1972, è avvocato del Foro di Isernia, iscritto all'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia dal dicembre 2002, e patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

Esercita la professione presso lo Studio Legale Giammatteo, con sede in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n. 6, assistendo privati, professionisti e imprese in Molise, nel basso Lazio e, per le materie di specializzazione, su tutto il territorio nazionale. L'operatività ordinaria copre i circondari di Isernia, Campobasso, Cassino e Frosinone, con attività di udienza e domiciliazione senza costi di trasferta a carico del cliente.

LE AREE DI ATTIVITÀ

L'attività professionale comprende il diritto di famiglia, con assistenza nei procedimenti di separazione e divorzio, nella negoziazione assistita, nei procedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli e nella tutela dei soggetti fragili; la difesa penale, nella fase delle indagini e nel giudizio dinanzi a ogni autorità giudiziaria, tanto per l'indagato e l'imputato quanto per la persona offesa e la parte civile; il contenzioso civile in materia di contratti, responsabilità, recupero del credito e responsabilità civile da sinistro stradale; l'assistenza nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e l'esdebitazione; la tutela delle vittime di frodi in crypto-attività e la tutela della reputazione digitale.

A queste si affianca la consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con predisposizione e aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

IL METODO

Tre criteri orientano l'attività dello Studio. Il fascicolo è seguito direttamente dall'avvocato, e non da un ufficio: il cliente sa sempre con chi parla e a che punto si trova il procedimento. Il preventivo precede il conferimento dell'incarico, con indicazione di ciò che è compreso e di ciò che dipende dall'andamento del giudizio. La strategia è preceduta dall'ascolto del caso e da una valutazione realistica delle pro-

spettive, anche quando questa comporti sconsigliare l'azione.

CONTATTI

Studio Legale Giammatteo — Via Nicandro Iosso n. 6, 86079 Venafro (IS). Tel. 0865.1945640 — Mobile 348.0359103. studiolegale@giammatteo.it — studiolegale@pec.giammatteo.it — www.giammatteo.it

Nota e avvertenze

Il presente volume ha finalità informativa e formativa. Non costituisce parere legale, non instaura alcun rapporto professionale e non può sostituire l'esame del caso concreto da parte di un professionista abilitato.

Per scelta redazionale il testo non riporta citazioni puntuali: né di decisioni giurisdizionali, né di norme individuate per numero, data o articolo. Le fonti sono richiamate per denominazione e per contenuto, in forma discorsiva. La ragione è pratica. La riforma del processo civile è stata integrata da un decreto correttivo, parte delle sue disposizioni non è ancora entrata in vigore e gli orientamenti applicativi variano sensibilmente tra i diversi uffici giudiziari: un riferimento numerico stampato in un volume divulgativo invecchia rapidamente e rischia di essere invocato quando non è più attuale.

Ne discende un'avvertenza che va presa alla lettera. Le indicazioni qui contenute servono a orientare, non a fondare un atto. Prima di ogni utilizzo in sede giudiziaria o stragiudiziale i presupposti, i termini e gli estremi delle norme vanno ricostruiti e verificati sulle fonti ufficiali, con l'assistenza di un professionista abilitato.

Si segnalano infine tre punti che richiedono verifica specifica alla data di utilizzo. Il primo riguarda l'entrata in funzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, più volte differita e collocata, alla data di redazione, nell'ottobre del 2026, con la prospettiva dichiarata di una revisione complessiva del progetto: è il punto più instabile dell'intera riforma. Il secondo riguarda l'ammissibilità del cumulo tra domanda di separazione e domanda di divorzio nel procedimento contenzioso, sulla quale le soluzioni applicative non sono uniformi. Il terzo riguarda la disciplina della cessazione del diritto all'assegnazione della casa familiare in caso di nuova convivenza o di nuove nozze dell'assegnatario, oggetto di interventi interpretativi.

Le prassi dei singoli uffici giudiziari, in questa materia, incidono sull'esito quanto le norme. La verifica presso il tribunale competente precede utilmente ogni impostazione difensiva.



Studio Legale Giammatteo

Avv. Gianluca Giammatteo — Patrocinante in Cassazione

Foro di Isernia

Via Nicandro Iosso n. 6 — 86079 Venafro (IS)

Tel. 0865.1945640 — Mobile 348.0359103

studiolegale@giammatteo.it

studiolegale@pec.giammatteo.it

www.giammatteo.it

P.IVA 00412250946 — C.F. GMMGLC72L08L725M

DIRITTO DI FAMIGLIA

Separazione e divorzio, consensuali e giudiziali

Negoziiazione assistita e accordi sulle condizioni

Affidamento, mantenimento, casa familiare, assegno divorzile

Tutela dei soggetti fragili e violenza domestica

Il presente volume ha finalità informativa e non costituisce parere legale.

© Studio Legale Giammatteo — Tutti i diritti riservati